Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 96.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali . . . . Pag. 2531

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica . . . . Pag. 2534

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino. Pag. 2534

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia esercenti attività commerciali . . . . Pag. 2535

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Elevazione dalla seconda alla prima categoria della corporazione dei piloti di Augusta . . . . Pag. 2535

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Approvazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 maggio 1973, concernenti la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti e l'adeguamento delle pensioni al costo della vita . . . Pag. 2535

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Approvazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 1974, concernenti la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti e l'adeguamento delle pensioni al costo della vita . . . . Pag. 2536

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIALGA con sede in Cormano, stabilimento di Avenza di Carrara . . . . Pag. 2537

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dello acciaio, firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 Pag. 2538

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto . . . . Pag. 2538

Ministero della sanità:

Autorizzazione al centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo ad istituire una scuola per tecnici di laboratorio . . . . . . Pag. 2539

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acqua Forte delle Bagnore » . . . Pag. 2539

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 2540

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970 . Pag. **2541**

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 e decreto ministeriale 30 novembre 1971. Pag. 2541

Ministero dell'interno:

Nuova denominazione e modificazioni allo statuto della Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati . . . . . . Pag. 2541

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2541

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2541

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2541

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2541

Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2541

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2541

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2541

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2542

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2543

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2543

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2657/73, n. 2727/73, n. 2795/73, n. 2852/73, numero 2986/73, n. 3051/73, n. 3123/73, n. 3186/73, n. 3256/73, n. 3314/73, n. 3386/73 e n. 3445/73 . . . . . . Pag. 2544

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 330-MI ». Pag. 2544

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 347-MI ». Pag. 2544

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 242-MI ». Pag. 2544

Regione Lombardia: Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Brescia . . . . Pag. 2544

Regione Emilia-Romagna: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo di Sotto Pag. 2544

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte . . . . Pag. 2545

Ministero dell'interno: Concorso, per esami, per l'ammissione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 2547

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria Pag. 2554

Avvocatura generale dello Stato: Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva . . . . Pag. 2554

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano . . . . Pag. 2557

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone . . . . Pag. 2557

Ufficio medico provinciale di Latina: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Minturno . . . . Pag. 2557

Ufficio veterinario provinciale di Treviso: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso . . . . Pag. 2558

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1974, n. 7.

Intervento regionale per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione . . . . Pag. 2559

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 ottobre 1973, n. **143-1713**/Legisl.

Regolamento concernente l'orario di servizio dei medici e psicologi del ruolo speciale dei servizi di salute mentale e l'uso dell'orologio marca tempo presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine . Pag. 2559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 1973, n. **153-1723**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, art. 19 . . . . Pag. 2560

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 95 DEL 10 APRILE 1974:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1065.**

Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 95 DEL 10 APRILE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Montecatini 5,50 % » sorteggiate il 25 marzo 1974. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1973 (Delibera 23 marzo 1949). — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1973 (Delibera 12 luglio 1961). — **Imprese Turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974. — **Allievi - Spedizioni e trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974. — **De Marchi fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1973. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974 (Prestito di L. 50.000.000). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974 (Prestito di lire 100 milioni). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974 (Prestito di L. 24.000.000). — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1974. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1974. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1974 (Repertorio n. 75443/13927). — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1974 (Repertorio n. 75444/13928). - **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in Mondovì:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A. Eredi Gnutti Metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1974 (Prestito 5 % di L. 250.000.000). — **S.A. Eredi Gnutti Metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1974 (Prestito 6 % di L. 1.000.000.000).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **96.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente articolo 40-*bis*:

" A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — MORO —
TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L'OBJET DE DEMANDES DE BREVET.

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique,

Parties au traité de l'Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949;

Désireux d'encourager la collaboration économique entre chacun d'entre eux ou entre tous, ainsi qu'ils sont convenus par l'article 2 du traité;

Conscients de l'engagement réciproque qu'ils ont souscrit aux termes de l'article 3 du traité, de maintenir et d'accroître leur capacité individuelle de résistance à une attaque armée par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance;

Considérant que la mise au secret d'une invention intéressant la défense dans l'un de leurs pays et faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, entraîne généralement l'interdiction de déposer une demande de brevet pour la même invention dans les autres pays, y compris ceux de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

Considérant que la limitation territoriale du champ de protection des inventions qui résulte de cette interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et, par suite, à la collaboration économique entre les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

Considérant que l'assistance mutuelle rend souhaitable la communication réciproque des inventions intéressant la défense et que cette communication dans certains cas peut être entravée par une telle interdiction;

Considérant que, si le Gouvernement dont émane l'interdiction est disposé à autoriser le dépôt d'une demande de brevet dans un ou plusieurs autres pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour autant que les Gouvernements de ces pays mettent également l'invention au secret, ces Gouvernements ne sauraient refuser la mise au secret;

Considérant que la protection et la garantie réciproques des renseignements classés secrets échangés entre eux ont été prévues entre les Gouvernements des Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord;

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Les Gouvernements parties au présent accord assurent et font assurer la sauvegarde du secret des inventions ayant fait l'objet de demandes de brevet reçues selon les procédures convenues toutes les fois que le secret a été imposé sur ces inventions dans l'intérêt de la défense nationale par le Gouvernement, dénommé ci-après « Gouvernement d'origine », qui a été le premier à recevoir une demande de brevet couvrant lesdites inventions.

Toutefois, la présent disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d'origine d'interdire le dépôt d'une demande de brevet couvrant cette invention auprès d'un ou plusieurs autres Gouvernements Parties au présent accord.

Les Gouvernements parties au présent accord conviennent de mettre au point les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

Article II

Les dispositions de l'article 1er sont applicables sur requête, soit du Gouvernement d'origine, soit du demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le Gouvernement d'origine et de l'autorisation qu'il a reçue de ce même Gouvernement de déposer sous le sceau du secret sa demande de brevet dans le pays considéré.

Article III

Le Gouvernement appelé à sauvegarder le secret d'une invention conformément aux dispositions de l'article 1er a le droit d'exiger du déposant de la demande de brevet une renonciation à toute action en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l'invention, à titre de condition préalable à l'application de ladite sauvegarde.

Article IV

Les mesures de secret imposées au titre de l'article 1er ne sont levées qu'à la demande du Gouvernement d'origine. Ce Gouvernement fait part de son intention de lever ses propres mesures six semaines à l'avance aux autres Gouvernements interessés.

Le Gouvernement d'origine tiendra compte, dans la mesure du possible et eu égard à la sécurité de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord des représentations faites par les autres Gouvernements pendant ladite période de six semaines.

Article V

Le présent accord ne saurait être interprété comme interdisant aux Gouvernements contractants de conclure des accords bilatéraux dans le même sens. Il n'affecte pas les accords bilatéraux existants.

Article VI

Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire.

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux Etats signataires de leurs instruments de ratification ou d'approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires 30 jours après le dépot de son instrument de ratification ou d'approbation.

Article VII

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera toutes les autres Parties contractantes de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu des dispositions du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Paris, le 21 septembre 1960 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres Gouvernements signataires.

Pour le Royaume de Belgique:
André DE STAERCKE

Pour le Canada:
Jules LÉGER

Pour le Royaume de Danemark:
M. A. WASSARD

Pour la France:
Pierre DE LEUSSE

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
WALTHER

Pour le Royaume de Grèce:
M. C. MÉLAS

Pour l'Italie:
A. ALESSANDRINI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Paul REUTER

Pour le Royaume des Pays-Bas:
J. A. DE RANITZ (pour le Royaume tout entier)

Pour le Royaume de Norvège:
Jens BOYESEN

Pour le Portugal:
A. DE FARIA

Pour la Turquie:
M. NURI BIRGI

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Frank K. ROBERTS

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Joseph J. WOLF

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO PER LA RECIPROCA SALVAGUARDIA DEL SEGRETO DELLE INVENZIONI CHE INTERESSANO LA DIFESA E CHE SONO STATE OGGETTO DI DOMANDA DI BREVETTO.

I Governi del Belgio, del Canadà, della Danimarca, della Francia, della Repubblica federale di Germania, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Norvegia, del Portogallo, della Turchia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America,

Parti del trattato del Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949,

Desiderosi di incoraggiare la collaborazione economica fra ciascuno di loro singolarmente o fra tutti loro insieme, come hanno convenuto con l'articolo 2 del trattato;

Consci dell'impegno reciproco da loro sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 del trattato, di mantenere ed accrescere la loro capacità individuale di resistenza ad un attacco armato con l'accrescimento dei propri mezzi e col prestarsi mutualmente assistenza;

Considerando che la imposizione del segreto su di una invenzione che interessa la difesa in uno dei loro Paesi e facente oggetto di una richiesta di brevetto o di un brevetto, comporta solitamente il divieto di depositare una domanda di brevetto per la stessa invenzione negli altri Paesi, compresi quelli facenti parte della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico.

Considerando che la limitazione territoriale del campo di protezione delle invenzioni che risulta da tale divieto può nuocere ai richiedenti di brevetti e, in conseguenza, alla collaborazione economica fra i Paesi della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;

Considerando che la reciproca assistenza rende auspicabile la comunicazione reciproca delle invenzioni che interessano la difesa e che tale comunicazione può in taluni casi essere intralciata da tale divieto;

Considerando che, se il Governo che ha posto il divieto è disposto ad autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in uno o più Paesi dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, nella misura in cui i Governi di tali Paesi pongano ugualmente sotto segreto l'invenzione, tali Governi non potrebbero rifiutare l'imposizione del segreto;

Considerando che la protezione e la garanzia reciproche delle informazioni, classificate segrete e scambiate tra loro, sono state previste tra i Governi degli Stati facenti parte del trattato del Nord Atlantico;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

I Governi parti del presente accordo, assicurano e provvedono a far assicurare la salvaguardia del segreto delle invenzioni che sono state oggetto di domande di brevetto ricevute secondo le procedure convenute tutte le volte che il segreto è stato imposto su tali invenzioni, nell'interesse della difesa nazionale, dal Governo, qui appresso indicato come « Governo d'origine », che sia stato il primo a ricevere una richiesta di brevetto che copra le dette invenzioni.

Tuttavia, la presente disposizione non pregiudica il diritto del Governo d'origine, di vietare il deposito di una domanda di brevetto che copra tale invenzione presso uno o più Governi parti del presente accordo.

I Governi parti del presente accordo convengono di mettere a punto le procedure necessarie all'applicazione del presente articolo.

Articolo II

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili a richiesta, sia del Governo d'origine, che del richiedente del brevetto, purchè quest'ultimo fornisca la prova della imposizione del segreto da parte del Governo d'origine, nonchè dell'autorizzazione che ha ricevuto da quello stesso Governo per depositare sotto il vincolo del segreto la sua domanda di brevetto nel Paese considerato.

Articolo III

Il Governo richiesto di salvaguardare il segreto di una invenzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, ha il diritto di esigere da parte del depositante della domanda di brevetto una rinuncia ad ogni azione di indennizzo nei suoi confronti, basata sul solo fatto della imposizione del segreto sull'invenzione, quale condizione preliminare per l'applicazione della suddetta salvaguardia.

Articolo IV

Le misure di segretezza imposte ai sensi dell'articolo 1 sono tolte unicamente a richiesta del Governo di origine. Tale Governo comunica agli altri Governi interessati con preavviso di sei settimane l'intenzione di togliere tali misure.

Il Governo d'origine terrà conto, nella misura del possibile e avuto riguardo alla sicurezza dell'organizzazione del trattato del Nord Atlantico, delle osservazioni fatte dagli altri Governi durante il suddetto periodo di sei settimane.

Articolo V

Il presente accordo non potrà essere interpretato nel senso di vietare ai Governi contraenti di concludere accordi bilaterali nello stesso senso. Esso non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti.

Articolo VI

Gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo saranno depositati al più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà la data di tali depositi ad ogni Governo firmatario.

Il presente accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di due Stati firmatari, dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrerà in vigore per ciascuno degli altri Stati firmatari trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo VII

Il presente accordo potrà essere denunciato da ciascuna parte contraente per mezzo di notifica scritta della denunzia indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America che informerà di tale notifica tutte le altre Parti contraenti. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento della sua notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, essa non pregiudicherà gli obblighi contratti nonchè i diritti o le facoltà acquisiti anteriormente dalle Parti contraenti in base alle disposizioni del presente accordo.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Parigi, il 21 settembre 1960 in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia certificata conforme verrà trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri Governi firmatari.

(*Seguono le firme*)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio **1974.**

Sostituzione di un membro della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'E.N.E.L.;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del prof. Raffaele Resta, designato dal Ministro per il tesoro, recentemente deceduto;

Visto il telegramma in data 26 dicembre 1973 con il quale il Ministro per il tesoro ha designato il professor Vittorio Ottaviano in sostituzione del prof. Raffaele Resta, deceduto;

Decreta:

Il prof. Vittorio Ottaviano è chiamato, in qualità di membro, a far parte della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'E.N.E.L. costituita col decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 16 dicembre 1963, in sostituzione del prof. Raffaele Resta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: De Mita

(2811)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze pro-tempore in data 4 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1972, registro n. 48, foglio

n. 273, con il quale il sig. Francesco Zafarana, su proposta del capo del compartimento doganale di Torino, venne nominato membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Vista la nota n. 12375 in data 31 ottobre 1973, con la quale il capo del compartimento doganale di Torino ha trasmesso la domanda di dimissioni presentata dal sig. Francesco Zafarana da membro del collegio stesso;

Vista la nota n. 9725 del 23 ottobre 1973, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della regione autonoma della Valle d'Aosta ha segnalato la terna prescritta dall'art. 67, terzo comma, del suindicato testo unico;

Considerato che con la nota sopracitata n. 12375 del 31 ottobre 1973, il capo del compartimento doganale di Torino ha proposto il dott. Giuseppe Janin Rivolin Yoccoz, quale membro effettivo del collegio predetto, in sostituzione del sig. Francesco Zafarana;

Ritenuta l'opportunità di tale nomina anche al fine di assicurare la partecipazione di un rappresentante della regione autonoma della Valle d'Aosta nel collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Janin Rivolin Yoccoz è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del signor Francesco Zafarana, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1974
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 77

(2813)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli articoli 24, secondo comma, lettera *c*), e 29 della legge predetta relativi alla composizione ed alla nomina del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1971, con il quale è stato costituito il collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Flora Florio in Ferrante, membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e collocata in pensione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Roberto Giovannini è nominato membro nel collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in sostituzione della dott.ssa Flora Florio in Ferrante, collocata in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2815)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Elevazione dalla seconda alla prima categoria della corporazione dei piloti di Augusta.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, con il quale vennero istituite nuove corporazioni dei piloti;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Visto il foglio n. 1025 in data 23 gennaio 1974 della capitaneria di porto di Augusta, con il quale si esprime parere favorevole acchè la corporazione dei piloti del porto di Augusta venga elevata dalla seconda alla prima categoria;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione dei piloti di Augusta;

Decreta:

La corporazione dei piloti di Augusta è elevata dalla seconda alla prima categoria.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: PIERACCINI

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Approvazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 maggio 1973, concernenti la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti e l'adeguamento delle pensioni al costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto presidenziale 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta

al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Viste le due deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. del 15 maggio 1973, concernenti, l'una, la modifica, con effetto dal 1° gennaio 1973, del terzo ed ottavo comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza ed assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, diretta ad aumentare la misura dei trattamenti minimi e massimi in conseguenza della variazione in aumento dell'indice del costo della vita e, l'altra, la maggiorazione, con effetto dalla data del 1° gennaio 1973, del 5,62 per cento delle pensioni liquidate anteriormente a tale data in relazione al valore del rapporto tra il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno 1972 e quello dell'anno 1971;

Considerato che l'onere tecnico di copertura degli aumenti delle pensioni e dei trattamenti minimi e massimi, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I., è perfettamente sopportabile dalla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Visto l'art. 5, sesto comma, del regolamento sopra indicato;

Visto, altresì, l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni adottate in data 15 maggio 1973 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Le deliberazioni predette sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5 del regolamento di previdenza, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto della variazione in aumento dell'indice del costo della vita;

Ritenuto di dover procedere ad un conseguente aumento sui trattamenti minimi e massimi previsti dall'art. 5;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1973, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 del testo modificato con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, con i seguenti:

Art. 5 - terzo comma. — In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore al minimo di L. 1.680.000 nè superiore a L. 11.172.000 e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5 - ottavo comma. — Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.680.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti l'art. 5, quinto e sesto comma, e l'art. 15, quinto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stato determinato dall'Istituto centrale di statistica in 110,9 per l'anno 1972 (base: numero indice del 1970 posto uguale a 100);

Tenuto conto della situazione tecnica finanziaria della gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'Istituto;

Delibera:

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973 e in corso di godimento a tale data sono aumentate del 5,62 per cento.

Il predetto aumento si applica sull'importo della pensione al netto delle aggiunte per carico familiare e non opera nei confronti dei trattamenti minimo e massimo indicati nel terzo comma dell'art. 5 del regolamento.

La percentuale di cui sopra si applica anche per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti e per la tubercolosi.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio **1973.**

Roma, addì 15 maggio 1973

Il presidente: DELLA RICCIA

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Approvazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 1974, concernenti la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti e l'adeguamento delle pensioni al costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto presidenziale 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Viste le due deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. del 30 gennaio 1974, concernenti, l'una, la modifica, con effetto dal 1° gennaio 1974, del terzo ed ottavo comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professio-

nisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, diretta ad aumentare la misura dei trattamenti minimi e massimi in conseguenza della variazione in aumento dell'indice del costo della vita e, l'altra, la maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1974, del 10,37 per cento delle pensioni liquidate anteriormente a tale data in relazione al valore del rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del 1973 ed il numero indice del 1972;

Considerato che l'esistenza di riserve tecniche nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto consente di ritenere soddisfacente la situazione tecnico-finanziaria della medesima ai fini della copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni e dei trattamenti minimi e massimi, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I.;

Visto l'art. 5, sesto comma, del regolamento sopra indicato;

Visto, altresì, l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni adottate in data 30 gennaio 1974 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Le deliberazioni predette sono parte integrale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5 del regolamento di previdenza, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto della variazione in aumento dell'indice del costo della vita;

Ritenuto di dover procedere ad un conseguente aumento sui trattamenti minimi e massimi previsti dall'art. 5;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1974, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con i seguenti:

Art. 5 - terzo comma. — In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore al minimo di L. 2.000.000 nè superiore a L. 12.300.000 e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5 - ottavo comma. — Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 2.000.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti l'art. 5, quinto e sesto comma, e l'art. 15, quinto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stato determinato dall'Istituto centrale di statistica in 122,4 per l'anno 1973 (base: numero indice del 1970 posto uguale a 100);

Tenuto conto della situazione tecnica finanziaria della gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'Istituto;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1974 e in corso di godimento a tale data sono aumentate del 10,37 per cento.

Il predetto aumento si applica sull'importo della pensione al netto delle aggiunte per carico familiare e non opera nei confronti dei trattamenti minimo e massimo indicati nel terzo comma dell'art. 5 del regolamento.

La percentuale di cui sopra si applica anche per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti e per la tubercolosi.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1974.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il presidente: DELLA RICCIA

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIALGA con sede in Cormano, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. SIALGA con sede in Cormano (Milano) stabilimento di Avenza di Carrara (Massa-Carrara), con effetto dal 1° luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIALGA con sede in Cormano (Milano), stabilimento di Avenza di Carrara (Massa-Carrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

Il 10 gennaio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1973, n. 480, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di Bruxelles lo strumento d' ratifica dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

In conformità alle disposizioni dell'art. 5 l'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1974.

(2921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73 e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 29 marzo 1974, n. 721/74 che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al tasso di convenzione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a predisporre l'organizzazione dell'intervento, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato, altresì, che ricorrendo motivi di necessità e urgenza dovuti al particolare andamento del mercato, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori;

Nell'adunanza del 4 aprile 1974;

Ha deliberato:

L'intervento permanente, mediante acquisto diretto di carni bovine trova svolgimento alle seguenti condizioni e modalità:

1) per la campagna di commercializzazione 1974-75, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato alla Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, che, in qualità di assuntore del servizio, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio del prodotto e la buona conservazione del medesimo, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei centri di intervento di:

1. Campo S. Martino (Padova) presso stabilimento Fratelli Tosetto, via Valsugana, statale 47, km. 18;

2. Molinella (Bologna) presso stabilimento Italfrigor-S.p.a., via Mazzini, 296;

3. Fossano (Cuneo) presso stabilimento Cuneo Carni, società cooperativa a r. l., frazione Cussanio.

L'eventuale apertura di altri centri di intervento sarà disposta, previ accordi con l'assuntore, con comunicazione diretta dell'A.I.M.A. all'assuntore stesso. Dell'apertura di detti centri sarà data divulgazione a mezzo comunicati stampa da parte dell'A.I.M.A. e dell'assuntore medesimo;

2) l'assuntore, nei centri di intervento, ha l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al successivo punto 3) che gli vengono offerti in vendita;

3) sono oggetto di intervento carni fresche o refrigerate presentate per l'acquisto in quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;
vitelloni 2ª qualità;
vacche 1ª qualità;
vacche 2ª qualità,

macellati da non oltre 6 giorni, refrigerati subito dopo la macellazione fino alla presa in consegna che devono avere all'atto della consegna stessa una temperatura interna non superiore a + 7°C.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati come segue per ciascuna categoria di bovini ammessi all'intervento:

a) 20 quintali per quanto riguarda i quarti detti compensati;

b) 10 quintali per quanto riguarda i quarti anteriori;

c) 10 quintali per quanto riguarda i quarti posteriori.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le modalità seguenti:

a) i quarti compensati con taglio a 8 costole e con il pancettone facente parte del quarto anteriore, devono provenire da carcasse o mezzene, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe, coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta;

b) quarti anteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore;

c) quarti posteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio a 5 costole detto « pistola ».

I quarti anteriori o posteriori devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al punto *a)*.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del 27 giugno 1968;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nelle direttive del Consiglio della Comunità economica europea del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

proveniente da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50 %;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione;

4) i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI			VACCHE		
		Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le	Quarti posteriori L./q.le	Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le	Quarti posteriori L./q.le
I .	29–30	152.000	111.000	189.000	121.000	88.000	150.000
	28–27	148.500	108.500	184.500	117.000	85.000	145.000
	26–25	145.000	106.000	180.000	113.000	82.000	140.000
II .	24–23	144.000	105.000	179.000	101.000	74.000	125.000
	22–21	140.500	102.500	174.500	97.000	71.000	120.000
	20–19	137.000	100.000	170.000	93.000	68.000	115.000

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna sono sostenute dal venditore.

La commissione di valutazione procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione del punteggio — previo accertamento della categoria di bovino e della classe di qualità — tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti.

La commissione in relazione alla valutazione dei predetti requisiti esprime il giudizio attribuendo il punteggio che determina il prezzo di acquisto.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto la commissione ritenga di attribuire un punteggio inferiore al minimo previsto, il prodotto stesso non può essere acquistato all'intervento.

Le valutazioni della commissione sono fatte distintamente per singoli pezzi di carne bovina costituenti la partita presentata, e sono riportate in apposito verbale secondo schema da predisporsi dall'assuntore e da approvarsi dall'A.I.M.A.;

5) la commissione di valutazione, per il cui valido funzionamento è necessaria la presenza del presidente e di almeno uno dei componenti, è composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, da un veterinario designato dal veterinario provinciale, da un esperto nella valutazione delle carni bovine, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Alle designazioni stesse provvedono gli uffici nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il centro di intervento i quali ne daranno comunicazione all'assuntore e per conoscenza all'A.I.M.A.

Alla presenza del venditore o in sua assenza di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato, e di un rappresentante dell'assuntore, la commissione esprime il proprio giudizio a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente. E' in facoltà del venditore o del suo rappresentante e del rappresentante dell'assuntore di far inserire a verbale eventuali eccezioni sul giudizio della commissione;

6) l'offerta di vendita di carni fresche o refrigerate da presentare all'assuntore deve contenere le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte da bovini adulti di origine comunitaria, conformi alle disposizioni sanitarie, e non derivanti da animali macellati d'urgenza;

7) la consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino frigorifero del centro di intervento nel giorno, nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa avere luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è preso in carico dall'assuntore soltanto a seguito di esito positivo dei controlli qualitativi e quantitativi della commissione di valutazione.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore emette apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (categoria di bovini, qualità, peso, prezzo attribuito dalla commissione per ogni singolo pezzo, peso totale della partita, prezzo complessivo corrisposto e data della consegna).

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

La bolletta di acquisto predisposta dall'assuntore deve essere conforme al modello approvato dall'A.I.M.A.;

8) il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto, che cesserà al termine della campagna di commercializzazione potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A., inoltre, adotterà in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento;

9) i rapporti fra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatore sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro-Presidente: BISAGLIA

(2955)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo ad istituire una scuola per tecnici di laboratorio

Con decreto n. 900.6/X.55/2 in data 9 marzo 1974 del Ministro per la sanità, il centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo è autorizzato ad istituire una scuola per tecnici di laboratorio di durata triennale con sede presso il centro medesimo.

(2755)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acqua Forte delle Bagnore »

Con decreto ministeriale n. 1455 del 12 marzo 1974 il sig. Bruno Banchini, domiciliato in Arcidosso, La Palazzina, provincia di Grosseto, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua Forte delle Bagnore », che sgorga in località Bagnore del comune di Santa Fiora, provincia di Grosseto.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, suddivise in tre riquadri, di cui a fondo celeste chiaro i laterali ed a fondo azzurro il centrale, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 11,8 per le bottiglie da 2, 1½, ed 1 litro e di cm. 12,5 × cm. 8,5 per quelle da ½ e da ¼ di litro.

Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore nero, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 24 febbraio 1973 dal prof. Giuseppe Taponeco, direttore del laboratorio chimico provinciale di Pisa e, in fondo, la dicitura « Acqua filtrata ».

Nel riquadro centrale, figura il disegno di una stella a cinque punte, con un castello al centro, intersecata da un cerchio bianco dal quale si dipartono dei raggi bianchi. Al di sopra del disegno si legge « Acqua minerale naturale » « Acqua Forte delle Bagnore » e, al di sotto, « Terme acqua Forte di Bagnore - S. Fiora (Grosseto) m. 810 s.l.m. Tel. 67079 Direzione amministrativa: La Palazzina - Arcidosso (Grosseto) Tel. 66435 », in caratteri di colore nero. Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 15 novembre 1972 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa, le indicazioni terapeutiche in lingua italiana, francese, inglese e tedesca, e gli estremi dell'autorizzazione alla vendita. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale, sul quale si legge lateralmente « Acqua minerale naturale » in carattere di colore nero su fondo bianco e, al centro, « Acqua Forte delle Bagnore » in caratteri di colore nero su fondo azzurro. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1455.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo metri 8,50, racchiuso in apposito fabbricato, viene addotta mediante elevazione meccanica e conduttura in acciaio inossidabile, allo impianto di deferrizzazione dal quale passa successivamente in una vasca di raccolta realizzata in calcestruzzo ed intonacata internamente con cemento ad alta resistenza chimica, per essere poi imbottigliata nello stabilimento, che dovrà essere realizzato nel periodo di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	634 —	634 —	633,50	634 —	633,50	634 —	633,50	634 —	634 —	634 —
Dollaro canadese	652 —	652 —	651 —	652 —	650 —	652 —	653,25	652 —	652 —	652 —
Franco svizzero	207,40	207,40	207,20	207,40	206,70	207,40	207,50	207,40	207,40	207,40
Corona danese	103,68	103,68	103,90	103,68	104 —	103,68	103,70	103,68	103,68	103,68
Corona norvegese	114,59	114,58	114,50	114,59	114 —	114,55	114,45	114,59	114,58	114,58
Corona svedese	142,94	142,94	143 —	142,94	143 —	142,95	142,75	142,94	142,94	142,94
Fiorino olandese	235,40	235,40	235,40	235,40	235 —	235,38	235,25	235,40	235,40	235,40
Franco belga	16,214	16,214	16,22	16,214	16,10	16,20	16,20	16,214	16,21	16,21
Franco francese	130,85	130,85	131,50	130,85	130,50	130,83	131,02	130,85	130,85	130,85
Lira sterlina	1517 —	1517 —	1517 —	1517 —	1519 —	1517 —	1516,50	1517 —	1517 —	1517 —
Marco germanico	249,06	249,06	249,50	249,06	250 —	249,05	249,09	249,06	249,06	249,06
Scellino austriaco	33,605	33,665	33,50	33,605	33,50	33,65	33,58	33,605	33,66	33,66
Escudo portoghese	25,44	25,44	25,45	25,44	23,35	25,45	25,43	25,44	25,44	25,44
Peseta spagnola	10,78	10,78	10,80	10,78	11 —	10,75	10,80	10,78	10,78	10,78
Yen giapponese	2,278	2,278	2,29	2,278	2,20	2,25	2,2875	2,278	2,27	2,27

Media dei titoli del 5 aprile 1974

Titolo		Titolo	
Rendita 5% 1935	97,875	Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Redimibile 3,50% 1934	99,150	» » » 5,50% 1976	100,75
» 3,50% (Ricostruzione)	88,250	» » » 5% 1977	99,225
» 5% (Ricostruzione)	96,025	» » » 5,50% 1977	100,45
» 5% (Riforma fondiaria)	94,800	» » » 5,50% 1978	99,90
» 5% (Città di Trieste)	96,225	» » » 5,50% 1979	99,95
» 5% (Beni esteri)	93,675	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1975)	97,575
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,450	» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5,50% » » 1968-83	91,325	» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,450
» 5,50% » » 1969-84	91,300	» 5% (» 1° aprile 1978)	93,025
» 6% » » 1970-85	94,675	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	94,500
» 6% » » 1971-86	94,925	» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	94,300
» 6% » » 1972-87	94,950	» 5,50% (» 1° aprile 1982)	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1974

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	633,75	Franco francese	130,935
Dollaro canadese	652,625	Lira sterlina	1516,75
Franco svizzero	207,45	Marco germanico	249,075
Corona danese	103,69	Scellino austriaco	33,592
Corona norvegese	114,52	Escudo portoghese	25,435
Corona svedese	142,845	Peseta spagnola	10,79
Fiorino olandese	235,325	Yen giapponese	2,283
Franco belga	16,207		

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinquantanove serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50% - 1971-1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla terza estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

(2824)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 e decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoventinove serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972-1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Successivamente il giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di quindici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

(2825)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione e modificazioni allo statuto dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 8 Interno, foglio n. 250, l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati assume la denominazione di « Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ».

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica vengono apportate le modifiche agli articoli 1, 2, 5, 6, 14 e 17 dello statuto di detto ente.

(2922)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1974, la provincia di Torino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 16.500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686/M)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.867.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34.716.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673/M)

Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Padova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674/M)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.263.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675/M)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.866.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676/M)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.028.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.624.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678/M)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.386.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679/M)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.611.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680/M)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.991.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681/M)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.126.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682/M)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.656.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683/M)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.231.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684/M)

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1974, il comune di Vicenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1974, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.881.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687/M)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1974, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.437.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688/M)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1974, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.775.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689/M)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690/M)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691/M)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Ardauli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692/M)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.322.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693/M)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694/M)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695/M)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696/M)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697/M)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698/M)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1974, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato, ad assumere un mutuo di L. 6.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702/M)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704/M)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2657/73, n. 2727/73, n. 2795/73, n. 2852/73, n. 2986/73, n. 3051/73, n. 3123/73, n. 3186/73, n. 3256/73, n. 3314/73, n. 3386/73 e n. 3445/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi				
			dal 1°-10-73 al 14-10-73	dal 15-10-73 al 31-10-73	dal 1°-11-73 al 30-11-73	dal 1°-12-73 al 9-12-73	dal 10-12-73 al 31-12-73
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. Olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	12.900,00 (a)	16.321,88 (a)	16.974,75 (a)	10.697,70 (a)	9.398,35 (a)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro . .	17.316,88 (a)	21.909,38 (a)	22.785,75 (a)	14.359,80 (a)	12.615,85 (a)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	11.621,88 (a)	14.704,38 (a)	15.292,55 (a)	9.637,55 (a)	8.466,90 (a)

(a) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(2725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 330-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 330-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Berti Giovanni con sede in Milano, via Agnello n. 1.

(2711)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 347-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattordici punzoni recanti il marchio di identificazione « 347-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S.r.l. Corletto con sede in Milano, via S. M. Beltrade n. 4.

(2712)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 242-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 242-MI », a suo tempo assegnato alla ditta F. Quadrelli - S.d.f. con sede in Milano, via S. M. Beltrade n. 6.

(2713)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 dicembre 1973, n. 6202, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Brescia, con deliberazione consiliare n. 30132 del 28 luglio 1972, riguardante il comparto « J » della zona a sud del cavalcavia Kennedy, destinato alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

(2666)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo di Sotto

Con delibera della giunta regionale n. 106 in data 29 gennaio 1974 (resa esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 549/637 in data 5 marzo 1974) con la quale è stato approvato il piano regolatore generale adottato dal comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) con deliberazioni consiliari n. 83 in data 31 luglio 1973 e n. 4 in data 24 gennaio 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 93 in data 25 marzo 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2836)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1972, in corso di registrazione, con il quale è stata determinata la nuova consistenza organica dei posti di tecnico coadiutore assegnati alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto della stazione astronomica-geodetica di Carloforte è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);
Considerato che detto posto non rientra tra quelli da riservare in applicazione dell'art. 21 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del seguente titolo di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato B.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Registro n. 12, foglio n. 349

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat . . a (provincia di . .) il ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1974, registro n. 12, foglio n. 349, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1974.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Aspetti tecnici e amministrativi nell'organizzazione di un osservatorio astronomico: bilanci, contabilità, redazione e compilazione di ordinativi, rendiconti, stampati e moduli.

2) Conoscenza di problemi organizzativi e tecnici riguardanti l'attività di un osservatorio astronomico: biblioteca, strumentazione fondamentale ed accessoria con particolare riguardo alle ricerche di tipo astrometrico.

(2794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che reca modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 30 ottobre 1969, n. 803, recante norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive aggiunte;

Vista le legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in Accademia ottanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre 1974;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E 'indetto per l'anno accademico 1974-75 un concorso, per esami, per l'ammissione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti ottanta posti:

cinquantatre sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

ventisette sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto un'unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'Accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle materie suddette è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI CINQUANTATRE POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1951 al 31 ottobre 1956;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o professionale o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali, e in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;
visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;
l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;
astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, e deve pervenire alla prefettura della rispettiva provincia di residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i cinquantatre posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando dal quale dipendono.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indrizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 8.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine per la presentazione del documento;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1974 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

i) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

l) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *i*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *f*), *i*), ed *l*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dei risultati della prova scritta.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera *b*) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *h*) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTISETTE POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 9.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1974, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 5;

c) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

e) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

f) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale e, in particolare, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Art. 10.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio delle forze armate di polizia - Divisione ufficiali, deve essere presentata al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio delle forze armate di polizia - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto conseguito, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1974 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo

la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dalla età.

Art. 12.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 14.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 15.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 16.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

La visita medica definitiva sarà effettuata da una commissione medica, costituita dal direttore dell'ufficio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale medico di polizia, di grado non inferiore a maggiore, membri. In caso di assenza o di impedimento, il direttore dello ufficio medico centrale sarà sostituito da un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla commissione medica è definitivo.

Art. 17.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualita attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

Requisiti psico-fisici

Le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 incaricate dell'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio d'istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 20.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 10 settembre 1974, alle ore 8, e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche e geografiche comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai componenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 24.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.

Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 28.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposto, durante il corso, un assegno giornaliero di lire 1157,876.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista dal comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 29.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1974
Registro n. 7 Interno, foglio n. 227

ALLEGATO 1

Modello della domanda per i candidati
non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . .;

g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5) . . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . .

Data . . . .

Il candidato . . . .

Controfirma (6) . . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi ne esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1963, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(*prova scritta*)

STORIA
(*prova orale*)

1) Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2) La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti; caratteri e personaggi più importanti.

3) L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4) La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5) L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6) Rivolgimenti europei nel 1830-1831. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7) Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8) Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9) Gli anni decisivi del Risorgimento Italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10) Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11) La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12) Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13) Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14) Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15) Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16) La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17) La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18) Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19) La seconda guerra mondiale (1940-1945) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20) Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21) Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europee.

GEOGRAFIA
(*prova orale*)

1) *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2) *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3) *Terreno*:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4) *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5) *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6) *Geografia economica*:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7) *Europa*:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia); sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8) *L'Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.

L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9) *Asia - Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10) *Americhe - Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

MATEMATICA
(*prova orale*)

Aritmetica ed algebra:

1) Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.

2) Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.

3) Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.

4) Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

5) Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1° applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.

6) Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione:

$$y = ax,\ y = ax+b,\ y = ax^2,\ y = \frac{a}{x}.$$

Geometria:

1) Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.

2) Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

3) Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1) Interesse semplice, interesse composto.
2) Annualità.
3) Ammortamento.

Trigonometria:

1) Misure degli angoli e degli archi.
2) Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3) Definizione e studio delle funzioni circolari.
4) Teoria degli archi associati e conseguenze.
5) Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari
6) Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7) Formule di duplicazione e applicazioni.
8) Formule di bisezione e applicazioni.
9) Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I. — *Storia*:

1) Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.

La guerra di successione d'Austria.

Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.

La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.

I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2) Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.

La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'assemblea legislativa.

Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3) La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa nel 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4) La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5) L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlowitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6) L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7) La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1920-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8) La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9) L'opera militare e politica di Napoleone I; l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10) Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
Le Comunità europee.

II. — *Geografia*:

1) *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2) *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3) *a*) Le acque e la loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4) *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.

5) *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo: confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6) *a*) L'uomo. Fatti che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche ed joniche; configurazione, capi, promontori, golfi.
d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7) *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e allevamento.

8) *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9) *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole dei mari italiani.
d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10) *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.
d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — *Matematica*:

1) Misure delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2) Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio delle funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3) Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4) Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5) Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6) L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di

$$y = ax+b,\ y = ax^2,\ y = \frac{a}{x}.$$

Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7) Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8) Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di bisezione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9) Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangolari.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10) Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: TAVIANI

(2442)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 23 marzo 1974 il decreto ministeriale 17 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(2764)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico

coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dall'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tale senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da una prova scritta, da una prova pratica di dattilografia e da un colloquio.

La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova pratica consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ognuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nel colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 8 giugno 1974, con inizio alle 8,30 e dovrà svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora, nel giorno e presso la sede indicata per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerli.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8

La commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia può essere aggregato alla commissione un membro aggiunto, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente il membro aggiunto saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 31 gennaio 1974

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1974
Registro n. 3, *foglio n.* 177

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

I. . sottoscritt. . residente (oppure domiciliato) a . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammess. . al concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 31 gennaio 1974.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat. . a . . . . il giorno . . . mese . . . anno . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt. . nelle liste elettorali di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . . .;

h) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . . .

Firma . . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . telefono . . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(6) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2894)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 695 in data 5 dicembre 1972, con cui veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano;

Visto il proprio decreto n. 424 in data 9 aprile 1973 con cui venivano riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e venivano rettificati i dati relativi al trattamento economico;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte della regione Piemonte, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni pervenute dal comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Savigliano è così costituita:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

De Donato dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Cuneo;

Vannini dott. prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino;

Ceresa dott. prof. Franco, direttore del primo istituto di patologia speciale medica dell'Università di Torino;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale di Asti;

Ferrero dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cuneo.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, funzionario amministrativo dell'ufficio medico provinciale di Asti.

La commissione avrà la sua sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello del comune interessato.

Torino, addì 25 febbraio 1974

Il presidente della giunta regionale: OBERTO

(2632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 13 marzo 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1972;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e le legittimità degli atti, rimessa dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del 4 gennaio 1974, n. 11379;

Visto il regio decreto 11 marzo 1963, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Arpino Giovanni	punti	54,5432 su 100
2. Zampelli Alessandro	»	48,1000 »
3. Parente Giovanni	»	43,9037 »
4. Di Russo Guido	»	42,5275 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 23 marzo 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1701 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede affianco di ciascuno indicata:

1) Arpino Giovanni: S. Elia Fiumerapido, 1ª condotta;
2) Zampelli Alessandro: S. Elia Fiumerapido, 2ª condotta;
3) Parente Giovanni: Fontechiari, condotta unica;
4) Di Russo Guido: Gallinaro, condotta unica.

I sindaci dei comuni di S. Elia Fiumerapido, Fontechiari e Gallinaro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 23 marzo 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(2899)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Minturno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5368 del 15 settembre 1973, modificato con decreto n. 8435 del 22 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nella pianta organica del comune di Minturno;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

Componenti:

Priore dott. Elio, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Latina;

Angelillo prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

De Ritis prof. dott. Ferdinando, direttore della 2ª clinica medica dell'Università di Napoli;

Satta prof. dott. Giuseppe, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Genovese dott. Orazio, ufficiale sanitario del comune di Cisterna di Latina.

Segretario:

Maraiulo dott Giovanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto d'igiene dell'Università di Napoli e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà anche pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, del comune interessato e di questo ufficio.

Latina, addì 8 marzo 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(2633)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7815 in data 15 maggio 1971, modificato con decreto n. 16211 in data 29 novembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970, per i seguenti consorzi veterinari:

1) Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba;

2) Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Refrontolo;

3) Vedelago, Istrana, Morgano;

Visto il proprio decreto n. 6817 dell'11 settembre 1973, modificato con decreto n. 975 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 8569 del 20 novembre 1973, relativo all'ammissione dei concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa indicato:

1. Dalla Pozza Giuseppe	punti	73,160	su 120
2. Zerbato Domenico	»	67,945	»
3. Bastasin Antonio	»	65,362	»
4. Avanzi Cesare	»	61,490	»
5. Rosin Cesare	»	60,980	»
6. Ruffin Renzo	»	58,440	»
7. Falzoni Carlo	»	55,500	»
8. Cappellari Giuseppe	»	53,500	»
9. Iannetti Renato	»	53,437	»
10. Campanelli Secondo	»	53 —	»
11. Zaccaria Mario	»	52,500	»
12. Davanzo Giancarlo	»	52 —	»
13. Marani Francesco	»	50 —	»
14. Campesato Vincenzo (precede per l'età)	»	49 —	»
15. Bolognini Adriano (precede perchè coniugato)	»	49 —	»
16. Belluati Erminio	»	49 —	»
17. Ientile Raffaele	»	42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 27 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2222 del 27 febbraio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970, per i seguenti consorzi veterinari:

1) Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba;

2) Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Refrontolo;

3) Vedelago, Istrana, Morgano;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta consorziale veterinaria indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Dalla Pozza Giuseppe: condotta consorziale di Vedelago, Istrana, Morgano;

2) Zerbato Domenico: condotta consorziale di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Refrontolo;

3) Bastasin Antonio: condotta consorziale di Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 27 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(2568)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1974, n. 7.

Intervento regionale per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione la regione Piemonte concede, a partire dall'anno finanziario 1974, contributi in conto interessi per i prestiti di conduzione, previsti dall'art. 11 della legge 28 ottobre 1966, n. 910, aventi una durata massima di un anno, erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui all'art. 1 vengono concesse per la conduzione delle aziende agricole singole ed associate e delle cooperative agricole del Piemonte.

E' accordata preferenza alle aziende agricole condotte da coltivatori diretti ed alle cooperative che gestiscono impianti di produzione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Alle aziende singole le agevolazioni di cui all'art. 1 vengono concesse con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 7 milioni.

Alle cooperative le agevolazioni vengono concesse con riferimento all'ammontare delle reali esigenze finanziarie delle medesime accertate dagli ispettorati dell'agricoltura dell'amministrazione regionale.

Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 800 milioni.

All'onere di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 745, con la dicitura « Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione » e con lo stanziamento di lire 800 milioni.

Nel bilancio dell'anno 1975 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto un capitolo con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 1974

OBERTO TARENA

(2589)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 ottobre 1973, n. **143-1713**/Legisl.

Regolamento concernente l'orario di servizio dei medici e psicologi del ruolo speciale dei servizi di salute mentale e l'uso dell'orologio marca tempo presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 dello statuto del personale, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5832 datata 26 ottobre 1973.

Decreta:

Art. 1.

Il servizio antimeridiano dei medici e degli psicologi viene svolto presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine; quello pomeridiano, di norma, sarà svolto presso i dispensari d'igiene mentale, salvo diverse esigenze del servizio.

L'orario antimeridiano per i medici a tempo pieno e a tempo definito è fissato in quattro ore per cinque giorni settimanali.

L'orario pomeridiano, nei limiti delle 40 ore settimanali per i medici a tempo pieno e rispettivamente delle 30 ore settimanali per i medici a tempo definito, è stabilito dal direttore, tenuto conto delle esigenze di servizio extra ospedaliero.

Art. 2.

La guardia medica è svolta, di norma, dai medici assistenti e aiuti ed è fissata per la durata di 24 ore continuative, delle quali 8 sono considerate lavorative e 16 di attesa; queste ultime pertanto, agli effetti dell'orario di lavoro settimanale, vengono valutate al 50 per cento.

Nei giorni di sabato e domenica e festivi infrasettimanali, oltre al medico di guardia, presterà servizio un primario a turno, il quale, limitatamente al normale orario di lavoro, svolgerà la propria attività nel suo reparto e, su eventuale richiesta del medico di guardia, presterà la propria opera anche negli altri reparti.

Art. 3.

Il direttore predisporrà mensilmente il piano dei turni di servizio, delle guardie mediche e delle ore di presenza presso i dispensari d'igiene mentale. Potrà inoltre chiedere l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario nei casi strettamente necessari per l'attività extra ospedaliera, nel limite di 24 ore mensili.

Art. 4.

Tutto il personale dell'ospedale psichiatrico dovrà registrare di persona sull'apposita scheda dell'orologio marca tempo l'ora di entrata e di uscita dal servizio.

Art. 5.

I medici e gli psicologi dovranno registrare di persona sulla apposita scheda dell'orologio marca tempo l'ora di entrata e di uscita del servizio almeno 5 minuti prima dell'ora di inizio del lavoro e non meno di 5 minuti dopo l'ora di fine lavoro.

Nei giorni in cui i medici si recheranno nei dispensari d'igiene mentale dovranno registrare sulla scheda marca tempo, al momento dell'uscita antimeridiana, la località nella quale presteranno servizio.

Inoltre i medici apporranno la firma di presenza sullo apposito modulo presso i dispensari d'igiene mentale.

Art. 6.

Il personale infermieristico dovrà far registrare la scheda di presenza almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, mentre alla fine dello stesso potrà registrare immediatamente la scheda di presenza.

Il restante personale operante presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine dovrà far registrare la scheda di presenza almeno 5 minuti prima dell'ora di inizio del lavoro e non meno di 5 minuti dopo l'ora di fine lavoro.

Art. 7.

E' fatto obbligo al personale di portineria di controllare che tutti i dipendenti regolino di persona l'operazione di registrazione, segnalando immediatamente il nominativo per ogni infrazione alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Alla fine di ogni mese le schede personali saranno ritirate dall'amministrazione e faranno fede ad ogni effetto circa la presenza e la puntualità del servizio.

Art. 9.

Per quanto non disciplinato nei precedenti articoli provvederà il direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine in ordine agli orari di servizio di tutto il personale.

Art. 10.

E' abrogato l'art. 101 del regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine deliberato dal rettorato il 26 novembre 1932 ed approvato dal Ministero dell'interno in data 28 gennaio 1935, ai sensi degli articoli 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e 7 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 ottobre 1973

Il presidente: KESSLER

(2677)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 1973, n. **153-1723**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, art. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, art. 19;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5996 datata 9 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il colloquio di cui al primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei veterinari - carriera direttiva, consiste in una conversazione sulle seguenti materie:

a) eziologia - epizoologia - patogenesi - sintomatologia - trattamenti immunizzanti, terapia - profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive degli animali con particolare riferimento a quelle oggetto di programmi organici di risanamento e precisamente: tubercolosi bovina - brucellosi - afta epizootica - mastiti bovine - peste suina classica e africana - malattie neonatali - rabbia - carbonchio ematico - gangrene gassose - principali parassitosi;

b) prelevamento di materiale patologico ed indicazioni delle ricerche da richiedere al competente laboratorio per l'accertamento diagnostico;

c) concetti di ispezione sanitaria delle carni e degli alimenti di origine animale;

d) organizzazione e funzionamento dei pubblici macelli e laboratori di carni;

e) disinfettanti e disinfezioni;

f) nozioni di statistica sanitaria;

g) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

h) legislazione in materia sanitaria con particolare riguardo ai servizi veterinari.

Detto colloquio ha carattere prevalentemente pratico e tende soprattutto ad accertare l'acquisizione, da parte del candidato, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte.

Per il superamento del colloquio è richiesta una votazione di almeno 6/10.

Al colloquio possono partecipare coloro che abbiano svolto, anche senza continuità, per almeno due anni, mansioni connesse al risanamento zootecnico e che alla data di entrata in vigore della legge provinciale predetta, svolgono le stesse mansioni.

Art. 2.

La durata del colloquio non può superare i 45 minuti.

Art. 3.

Per l'ammissione al colloquio gli aspiranti devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, domanda in carta legale diretta alla Presidenza della giunta provinciale indicando in essa:

nome, cognome e indirizzo;
data e luogo di nascita;
titolo di studio posseduto.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Trento, addì 15 novembre 1973

Il presidente: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1974
Registro n. 5, *foglio n.* 171

(2678)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740950)